



*Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)";

VISTO, in particolare, l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'Ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, fgl. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013 n. 105 rubricato "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del

decret-leggè 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto n. 135", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;

VISTO in particolare l'art. 3 del precitato Regolamento con il quale le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il decreto ministeriale n. 4884 del 22 marzo 2013 con cui sono state definite le competenze dei dirigenti dell'ex ASSI conferendo loro specifiche deleghe in materia di spesa;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "*Disciplina della riproduzione animale*" e successive modificazioni e integrazioni di cui alla legge n. 280/99;

VISTO il Regolamento CE della Commissione del 6 giugno 2008, n. 504 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi il quale stabilisce, tra l'altro, che l'identificazione di un puledro deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di nascita dello stesso o entro sei mesi se questo termine è posteriore al 31 dicembre e, comunque, prima che il puledro lasci l'allevamento senza la madre, prevede le modalità di attribuzione dell'UELN e di rilascio del documento di identità degli equidi;

VISTA la normativa inerente all'Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009 e al D.M. 26 settembre 2011;

VISTO il d.lgs n.16 febbraio 2011, n. 29, "*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'Unire*";

VISTO il Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano e le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 20249 e successive modificazioni e integrazioni apportate con D.M. 23688 del 26 settembre 2003, D.M. 24394 del 28 ottobre 2004 e D.M. 14498 del 30 ottobre 2008;

PREMESSO che, ai sensi dell'art.14 comma 2 del predetto Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano, "*In qualunque momento l'U.C. può controllare le condizioni di iscrivibilità dei soggetti al libro genealogico e disporre l'accertamento della loro identità e ascendenza.*";

ATTESO che a seguito di segnalazione e da conseguenti controlli effettuati è stato rilevato che i puledri, nati nel 2012 e iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, TARABAS OM (microchip 941000012742121 e codice UELN 380008000AT0741), TABACCO OM (microchip 982000192772755 e codice UELN 380008000AT0740), TENACE OM (microchip 941000012741949 e codice UELN 380008000AT0742), TRYSHA OM (microchip 941000012742010 e codice UELN 380008000AT1113) di proprietà, nella banca dati di questa Amministrazione, della SCUDERIA ALLEV. EFFEDUE SAS, risultano registrati, con identica genealogia, anche nel Libro genealogico tedesco con i differenti nomi di LUGANA SL, BAROLO SL, BRUNELLO SL, SOLAIA SL;

VERIFICATO che l'identificazione degli stessi è avvenuta in Italia, rispettivamente, in data 10/10/2012 TABACCO OM, 6/08/2012 TARABAS OM, TENACE OM e TRYSHA OM e sono stati inoculati i microchip sopra indicati e che per i primi tre cavalli i passaporti sono stati emessi l'8/02/2013, quello di TRYSHA OM il 21/03/2013 e sono stati inviati il 3/06/2013 alla Società sopra indicata, quale allevatore degli stessi;

CONFERMATO che l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano è avvenuta, pertanto, a seguito del completamento di tutta la procedura prevista dalla normativa del Regolamento CEE 504/2008, dell'Anagrafe degli equidi e del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e delle relative Norme Tecniche, nonché a seguito dell'accertamento

dell'identità dei puledri di cui trattasi, mediante diagnosi del DNA del campione biologico prelevato all'atto dell'identificazione e dell'inserimento del microchip da parte di un veterinario incaricato da questa Amministrazione;

VERIFICATO che per i cavalli sopra indicati non è pervenuta alcuna rinuncia all'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano nonché alcuna richiesta di esportazione definitiva da parte del proprietario e, conseguentemente, non è stato emesso alcun certificato di esportazione né risultano, ad oggi, registrati trasferimenti di proprietà essendo i cavalli tutt'ora intestati all'allevatore denominato SCUDERIA. ALLEV. EFFEDUE SAS;

ACQUISITA conferma da parte della Federazione tedesca circa la registrazione nel proprio Libro genealogico dei cavalli di cui trattasi con i nomi di LUGANA SL, BAROLO SL, BRUNELLO SL, SOLAIA SL;

ATTESO che tale situazione è in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 11 comma 2 e dell'art. 14 comma 1 del Disciplinare del Libro sopra citato che, rispettivamente, recitano *"non è ammessa l'iscrizione al registro supplementare puledri di soggetti iscritti in libri genealogici esteri"* e *"l'iscrizione di un cavallo ad altro libro genealogico comporta la cessazione della sua iscrizione al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano"*;

CONSIDERATO che l'allevatore dei puledri di cui trattasi è stato invitato ad esprimere eventuali osservazioni per iscritto a questa Amministrazione, in merito alla questione, con specifico avviso di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 legge n. 241/90, di cui alla nota prot. 4/11/2013;

TENUTO CONTO che, in considerazione della mancata ricezione del predetto avviso da parte del destinatario SCUDERIA ALLEV. EFFEDUE SAS, la nota sopra specificata è stata resa pubblica nei modi e per i termini previsti dalla legge 241/90 e s.m.i e che il termine per l'inoltro delle osservazioni da parte dell'interessato può ritenersi ampiamente maturato, consentendo di poter concludere il procedimento avviato;

CONSIDERATO che l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano consente ai relativi cavalli iscritti di partecipare a corse a loro riservate con conseguente maggiore disponibilità di montepremi rispetto ai cavalli esteri, nonché di accedere ai contributi previsti per l'allevamento, ai sensi della direttiva 90/428/CEE;

RITENUTO di poter procedere alla cancellazione dal Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri sopra citati;

CONSIDERATO che, la cancellazione dal Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri TARABAS OM, TABACCO OM, TENACE OM e TRYSHA OM, nati nel 2012, non determina effetti pregiudizievoli sull'iscrizione al Libro genealogico tedesco al quale sono, contestualmente iscritti, con i nomi di LUGANA SL, BAROLO SL, BRUNELLO SL, SOLAIA SL, potendo infatti partecipare a competizioni sportive all'estero nonché, in Italia, a quelle a cui sono ammessi i cavalli iscritti ai Libri genealogici ufficialmente riconosciuti;

DECRETA

Articolo unico

1. Sono cancellati dal Libro genealogico del cavallo trottatore italiano i cavalli TARABAS OM (microchip 941000012742121 e codice UELN 380008000AT0741), TABACCO OM (microchip 982000192772755 e codice UELN 380008000AT0740), TENACE OM (microchip 941000012741949 e codice UELN 380008000AT0742), TRYSHA OM (microchip 941000012742010 e codice UELN 380008000AT1113) di proprietà, nella banca dati di questa Amministrazione, della SCUDERIA ALLEV. EFFEDUE SAS.

2. Sono invalidati i relativi passaporti emessi l'8/02/2013 per TARABAS OM, TABACCO OM e TENACE OM e il 21/03/2013 per TRYSHA OM ed inviati il 3/06/2013 alla Società sopra indicata, quale allevatore degli stessi.
3. Sono autorizzati gli Uffici competenti a porre in essere i conseguenti atti necessari anche ai fini delle opportune registrazioni della cancellazione nella banca dati di questa Amministrazione.

IL DIRIGENTE DELGATO

Sauro Angeletti
